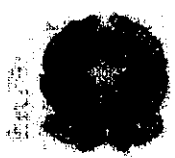


Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;
- Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che garantisce condizioni di pari opportunità ad uomini e donne nell'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro;
- Visto, in particolare, l'articolo 19 della citata legge n. 165 del 2001 che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;
- Visto l'articolo 20 del CCNL della dirigenza afferente all'Area I - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 - Supplemento ordinario n. 118 - recante la disciplina specifica in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;
- Preso atto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 dicembre 2007, n. 10 recante raccomandazioni in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997";
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008, recante "Riconoscimento in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008, n. 211 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ritenute di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente afferente all'Area I, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'accordo di concertazione sottoscritto con le OO.SS. in data 9 gennaio 2009;

DECRETA

Articolo 1 (Principi generali)

1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico ai sensi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 20, comma 1, del vigente CCNL - Dirigenza - Area I.
2. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato o possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo.
3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.
4. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del vigente CCNL - Dirigenza - Area I.
5. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento dell'azione amministrativa e di garantire il processo di valorizzazione della persona del dirigente e della sua professionalità. A tal fine, gli incarichi dirigenziali vengono conferiti avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti, in relazione ai risultati da conseguire, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2.

Articolo 2 (Conferimento degli incarichi)

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, tiene conto dei seguenti criteri:



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) esperienza professionale del dirigente, maturata nello svolgimento di incarichi dirigenziali pregressi e valutata con specifico riguardo alla natura e alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico;
- c) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro, nonché anche rispetto ai programmi ed agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni dirigenziali ricoperte;
- d) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire con riferimento alla priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, la quale deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, deve essere ricompresa nei limiti temporali di cui al comma 1.

3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico di cui al comma 2 accompagna un contratto individuale con il quale è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in conformità alle vigenti disposizioni del CCNL - Dirigenza - Area I.

Articolo 3

(Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti)

1. Il conferimento degli incarichi ai dirigenti di nuova nomina vincitori di procedure concorsuali pubbliche, avviene sulla base dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) nonché tenuto conto della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

2. Le posizioni dirigenziali da attribuire ai dirigenti di cui al comma 1, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di consentire loro di esprimere le preferenze, dopo avere effettuato un interpellato diretto a tutti i dirigenti in servizio.

3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne.

Articolo 4

(Pubblicità delle posizioni dirigenziali)

1. La Direzione Generale del personale e degli affari generali cura la pubblicità e l'aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti di funzione dirigenziale vacanti.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

2. Per le sole posizioni dirigenziali di seconda fascia, la Direzione Generale del personale e degli affari generali, in aggiunta agli adempimenti di cui al comma 1, provvede ad indicare anche la relativa graduazione delle predette posizioni
3. La pubblicità e l'aggiornamento avviene mediante specifica comunicazione periodica da inviare a tutti i dirigenti nonché tramite la pubblicazione costante e tempestiva di tali dati presso il sito Internet dell'Amministrazione.
4. Presso la Direzione Generale del personale è istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale, regolamentata alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, presso cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'articolo 60 del CCNL) nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del vigente CCNL compartimentale.
5. La Direzione Generale del personale e degli affari generali è tenuta ad aggiornare costantemente il fascicolo personale dei dirigenti nonché la banca dati di cui al comma 4, fatto salvo il diritto di rettifica da parte dell'interessato, provvedendo all'inserimento di tutti i documenti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla valutazione dei risultati.

Articolo 5

(Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto)

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, previa valutazione, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL - Dirigenza - Area I, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL - Dirigenza - Area I.
2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, è fatta salva, comunque, la risoluzione consensuale del rapporto.

Articolo 6

(Avvicendamento e revoca degli incarichi)

1. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, in base dei seguenti elementi:
 - a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali;
 - b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, oggettivamente verificate;
 - c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
 - d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità del dirigente;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

e) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, mediante conferimento di un nuovo incarico.

2. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso, non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti hanno diritto ad un incarico di pari valore economico, ai sensi dell'articolo 62 del vigente CCNL - Dirigenti - Arca I.

3. Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive impartite presentino aspetti di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere a revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo dell'Amministrazione.

Articolo 7

(Procedura di conferimento ed avvicendamento degli incarichi)

1. La procedura di conferimento ed avvicendamento degli incarichi dirigenziali si articola nelle seguenti fasi:
 - a) verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di livello generale, l'Amministrazione comunica ai dirigenti di prima fascia, gli incarichi vacanti per ciascuna posizione dirigenziale generale;
 - b) entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, di cui all'articolo 4, comma 3, i dirigenti interessati possono presentare richieste di conferimento dell'incarico;
 - c) le domande pervenute sono, tempestivamente, trasmesse al Ministro che ne valuta l'idoneità, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, anche alla luce dei dati curriculari, per l'attivazione del successivo ed eventuale procedimento di conferimento dell'incarico, sentito il Capo del competente Dipartimento.
2. La procedura di conferimento ed avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, si articola nelle seguenti fasi:
 - a) i direttori generali preposti agli uffici dirigenziali di livello generale, comunicano alla Direzione Generale del personale le vacanze delle posizioni dirigenziali rese disponibili nell'ambito delle proprie strutture, nonché quelle che si prevede diverranno disponibili a seguito di pensionamenti o scadenze contrattuali;
 - b) la Direzione generale del personale provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- c) i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- d) entro i successivi 15 giorni il Direttore generale del personale ed il dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, sentiti i dirigenti di seconda fascia interessati, valutano l'idoneità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), anche alla luce dei dati curriculari, dei dirigenti interessati a ricoprire le funzioni dirigenziali oggetto dell'incarico;
- e) il dirigente generale competente adotta il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipula il relativo contratto individuale, con il dirigente prescelto;
- f) qualora le domande presentate dai dirigenti di seconda fascia non trovino riscontro ed al fine di garantire il diritto all'incarico, il Direttore del personale, d'intesa con il dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, provvede alla designazione dei dirigenti privi di incarico presso i posti di funzione rimasti vacanti, sentendo il dirigente interessato su eventuali preferenze.

Articolo 8

(Norme transitorie e finali)

1. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, l'Amministrazione informa le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di prima e di seconda fascia del Ministero, nonché fornisce le informazioni all'uopo previste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Roma,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
PROSPETTO IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

A 31.12.2013
Roma, 14/01/2014
IL DIRETTORE

ast. C. C. C. C.

IL MINISTRO
[Signature]